



COMUNE DI SAN DANIELE PO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

<input type="checkbox"/>	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il Nr. Prot.
<input checked="" type="checkbox"/>	Affissa all'Albo Pretorio il 15/05/2014
<input type="checkbox"/>	Allegati presenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2014 ai sensi del D.L. 201/2011 così come modificato nella L. 214/2011.

Nr. Progr. **10**

Data **07/04/2014**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunita il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PERSICO DAVIDE	SINDACO	S
MIGLIOLI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
DUSI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
PONZONI ALDINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GUERRESCHI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
RANCATI BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
PINI ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARINI SILVIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANTOVANI ERMANNIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GHISANI PIERDINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GHISANI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
BIA FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
FAVA GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Totale Presenti: 10		Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. PIETRO PUZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Dott. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2014 ai sensi del D.L. 201/2011 così come modificato nella L. 214/2011.

Sono presenti gli assessori non consiglieri (assessori esterni):
=====

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18/03/2014 avente per oggetto “Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016. Schemi – predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2013 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2013 ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/2011.”;

PREMESSO che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

UDITO l’intervento del collaboratore finanziario il quale riferisce che:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e in particolare gli art. 7 e 8. recitano: “art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l’imposta municipale propria**;

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “*E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

“Art. 7 Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

...omissis...”

VISTO il decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

VISTO l’art. 13 della legge suddetta che testualmente recita:

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

...omissis...”

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011);

- altresì,

- che, ai sensi dell’art. 13 commi da 6 a 9, i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa L. 22/12/2011, n. 214,

- che pertanto il medesimo Consiglio, competente per legge, provvede alla determinazione delle aliquote anche in deroga alla proposta avanzata dalla Giunta comunale in sede di approvazione degli schemi di bilancio;

DATO ATTO che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l’aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. L’aliquota è ridotta **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta sino a 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale, l’aliquota di base può essere ridotta fino a **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;

DATO altresì, ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 07/04/2014

principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

CONSIDERATO, quindi, che al comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,40% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito la quale però è compensata seppur con l'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta, con una minore riduzione del fondo di riequilibrio dello stato;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito la giunta comunale ha ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge ad eccezione dell'aliquota relativa all'abitazione principale;

VISTA pertanto la proposta della giunta comunale relativa alla determinazione delle modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che prevede per il 2012 l'applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria prevista dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Tutto ciò premesso

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di determinare nel Comune di San Daniele Po l'Imposta Municipale Propria, I.M.U. per l'anno 2014, con applicazione in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

2) di confermare con riferimento all'esercizio finanziario **2014** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** – nelle seguenti misure:

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 PER CENTO**;
- L'aliquota di base dell'imposta per l'abitazione principale è pari allo **0,40 PER CENTO**;

3) Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2014**, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nelle seguenti misure: detrazione per l'abitazione principale **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche una maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun **figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 07/04/2014

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMU, siano fiscalmente a carico.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.;

4) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

5) **Di dichiarare** il presente atto con separata votazione che da il seguente risultato, favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resa legalmente dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to Dott. Persico Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Puzzi Pietro

PUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/05/2014 al 30/05/2014.

Addì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Puzzi Pietro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 25/05/2014:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 25/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Puzzi Pietro

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'ufficio Segreteria.

Addì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Puzzi Pietro

COMUNE DI SAN DANIELE PO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 10 Data Delibera 07/04/2014

OGGETTO

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2014 ai sensi del D.L. 201/2011 così come modificato nella L. 214/2011.

PARERI di cui agli ARTT. 49, 147 bis c.1 e 191 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA esprime parere : FAVOREVOLE Data 02/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI F.to Dott. Pietro Puzzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 02/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIA F.to Dott. Pietro Puzzi